



Ad ASSOLAVORO

Ad ASSOSOMM

Alle OO.SS.

Nidil CGIL

Felsa CISL

Uiltemp

Loro indirizzi

Oggetto: procedura prestazione Sostegno al Reddito (SAR) _ computo del requisito della disoccupazione necessaria per l'accesso.

Si forniscono alcune indicazioni operative per l'attuazione degli accordi sottoscritti dalle Parti sociali del settore in data 29 e 30 luglio u.s. che prevedono, tra l'altro, una modifica novativa della procedura del sostegno al reddito, in materia di requisiti di accesso alla prestazione di cui all'art 10 del CCNL di settore.

La modifica in particolare ha effetto sull'attuale procedura del Fondo, entrata in vigore il primo marzo 2021, recependo il parere della Commissione paritetica del 20 maggio 2020, nella parte in cui prevedeva che la maturazione dei 45 giorni di disoccupazione può essere sospesa per una sola volta, qualora intervenga un nuovo rapporto di lavoro subordinato, della durata massima pari ad "una settimana contributiva"¹.

Tale regola, si è dimostrata nella prassi di difficile applicazione e, in particolare, in alcuni settori come quello portuale, in cui i rapporti di lavoro risultano caratterizzati dal susseguirsi nel tempo di molteplici contratti, anche della durata di un giorno: i lavoratori, quindi, in questi casi difficilmente riescono a maturare il requisito di disoccupazione e ad accedere alla prestazione.

¹ In questa circostanza, diventano utili ai fini del conteggio sia i giorni che precedono il nuovo contratto di lavoro che quelli successivi e il periodo di presentabilità della domanda sarà compreso tra il 113° e il 180° giorno successivo all'ultimo rapporto di lavoro in somministrazione



Al fine di evitare disparità di trattamento tra gli aventi diritto, a parziale novazione di quanto precedentemente stabilito, le Parti sociali hanno previsto che, *in caso di nuovi rapporti di lavoro subordinato/parasubordinato, il computo del requisito dei 45 giorni di disoccupazione potrà essere sospeso per un periodo massimo di 7 giorni lavorativi, anche non continuativi, fermi restando i termini di presentabilità della domanda previsti dalla procedura.*

Per quanto riguarda la verifica del possesso del requisito in parola, nel caso di rapporti di lavoro non continuativi compresi nel periodo di maturazione della disoccupazione, sarà necessario **inviare a corredo della domanda, anche il/i contratto/i di lavoro di riferimento** con le date di cessazione del/dei rapporti di lavoro discontinui, **nonché le pertinenti buste paga** per la verifica delle sette giornate lavorative ammesse per la sospensione della disoccupazione, così da agevolare le attività di valutazione del Fondo.

Nel caso, invece, in cui intercorra un contratto di lavoro parasubordinato sarà necessario allegare a corredo della domanda, solo il/i contratto/i di lavoro, senza busta paga.

Si fa altresì presente che il richiamo contenuto negli accordi sindacali ai termini di presentabilità dell'istanza, comporta che pur a fronte di rapporti di lavoro discontinui, la richiesta della prestazione dovrà essere inoltrata al Fondo non oltre il 180° giorno dall'ultimo rapporto di lavoro in somministrazione; inoltre nel conteggio si terrà conto solo dei giorni effettivi di lavoro svolti all'interno della durata del contratto o dei contratti di lavoro intercorsi durante il periodo di maturazione della disoccupazione.

Infine, resta inteso che, la nuova interpretazione del requisito, si applica esclusivamente alle istanze da presentare ovvero a quelle presentate e da valutare o in valutazione dalla data di sottoscrizione dei menzionati accordi sindacali.

Cordiali saluti

Il Direttore del Fondo di solidarietà

Tiziana Cardone